FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER IL TRIENNIO 1988-90 E NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA NEL SETTORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Art. 6

Razionalizzazione della distribuzione territoriale delle istituzioni educative

Il piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2 dovra' prevedere anche la graduale soppressione dei convitti nazionali, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e degli educandati femminili dello Stato che accolgano meno di 30 convittori e semiconvittori. Per i criteri e le modalita' si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 2.

Versione in vigore dal 9 agosto 1988, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione
Estremi	Decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/finanziamento-del-contratto-del-personale-della-scuola-per-il/art-6-razionalizzazione-della-distribuzione-territoriale-delle-istituzioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it